

Codice A1801C

D.D. 13 agosto 2026, n. 1586

D.G.R. n. 9-1773 del 03/11/2025, di revoca delle D.G.R. n. 77-8829 del 25/03/2003, D.G.R. n. 60-9156 del 07/07/2008 e D.G.R. n. 39-2231 del 22/07/2011. Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'art. 5 bis del decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, per sconfinamento dell'area del demanio idrico censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 9, mappale acque/parte, alle coerenze dei mappali...



ATTO DD 1586/A1801C/2026

DEL 13/08/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA

A1801C - Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative

OGGETTO: D.G.R. n. 9-1773 del 03/11/2025, di revoca delle D.G.R. n. 77-8829 del 25/03/2003, D.G.R. n. 60-9156 del 07/07/2008 e D.G.R. n. 39-2231 del 22/07/2011. Parere su istanza di acquisto, ai sensi dell'art. 5 bis del decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, per sconfinamento dell'area del demanio idrico censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 9, mappale acque/parte, alle coerenze dei mappali 455, 959, 143 e 144, in Comune di Piozzo (CN) – Località Castelletto 56. Istante: Musso Catterina.

Premesso che:

con D.G.R. n. 9-1773 del 03/11/2025 la Giunta regionale, alla luce dell'evoluzione del quadro normativo intervenuto in riferimento all'approvazione del Piano per l'Assetto Idrogeologico (PAI) e del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA), ha adottato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 822, 829 e 947 del codice civile ed ai sensi dell'articolo 5bis del decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, la nuova disciplina per il rilascio, con riferimento al demanio idrico, del parere unico regionale sulle istanze di sdemanializzazione e di vendita per sconfinamento, riportata nell'Allegato A alla predetta deliberazione;

la medesima deliberazione ha disposto la contestuale revoca delle precedenti disposizioni, ovvero le D.G.R. n. 77-8829/2003, D.G.R. n. 60-9156/2008 e D.G.R. n. 39-2231/2011, al fine di semplificare, uniformare ed aggiornare il quadro regolatorio vigente in materia;

l'art. 86 del d.lgs. n. 112/1998 attribuisce alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico e l'introito dei relativi canoni, mentre le Conferenze Stato-Regioni del 30/11/2006 e del 20/06/2022 subordinano il provvedimento finale di vendita al parere unico regionale favorevole, coerente con gli indirizzi delle Autorità di Bacino;

ai sensi del combinato disposto degli artt. 822, 829 e 947 del codice civile e della L. n. 37/1994,

l'assenso alla sdemanializzazione è condizionato alla verifica rigorosa della perdita definitiva dell'attitudine del bene demaniale a soddisfare finalità di uso pubblico;

l'art. 5 della L. n. 37/1994 impone che ogni variazione d'uso dei beni demaniali sia soggetta ad autorizzazione amministrativa volta a garantire la tutela del regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, nonché degli aspetti naturalistici e ambientali;

Premesso, inoltre, che:

la D.G.R. n. 9-1773 del 03/11/2025, di revoca delle D.G.R. n. 77-8829 del 25/03/2003, D.G.R. n. 60-9156 del 07/07/2008 e D.G.R. n. 39-2231 del 22/07/2011, ha stabilito che i procedimenti amministrativi avviati ed in corso alla data del 31/12/2025 continuino ad essere disciplinati dalle disposizioni previgenti fino alla loro conclusione;

le D.G.R. n. 77-8829/2003, D.G.R. n. 60-9156/2008 e D.G.R. n. 39-2231/2011 richiama le valutazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 37/1994 - il quale stabilisce che il rilascio delle concessioni e le variazioni all'uso dei beni del demanio idrico sono soggetti ad esplicito provvedimento amministrativo che ne assicuri la tutela del buon regime delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati e degli aspetti naturalistici e ambientali coinvolti dagli interventi realizzati - ed attribuivano alle valutazioni idrauliche valore pregiudiziale rispetto alle altre che compongono il parere unico regionale, disponendo che non si procedesse all'acquisizione degli ulteriori pareri in caso di parere idraulico negativo;

in ordine alle vendite per sconfinamento, ai sensi dell'art. 5 *bis* del decreto legge n. 143/2003, convertito nella legge n. 212/2003, data la peculiarità delle situazioni ivi disciplinate, le medesime deliberazioni, in conformità a quanto stabilito nella successiva D.G.R. n. 9-1773 del 03/11/2025, prevedevano, in particolare:

- un iter istruttorio semplificato per il rilascio del parere unico regionale, che comprendeva, per tali fattispecie, l'acquisizione delle valutazioni in linea idraulica e, laddove queste fossero favorevoli, delle ulteriori valutazioni circa l'equilibrio geostatico e geomorfologico delle aree interessate, potendosi prescindere, invece, dalle valutazioni in merito agli aspetti naturalistici ed ambientali, già definiti in sede di rilascio dei titoli originari, posto che, in difetto, le opere non potrebbero considerarsi legittime;

- il parere unico regionale sulle istanze di acquisto per sconfinamento fosse favorevole solamente nel caso in cui fossero non ostative le valutazioni tecniche di cui sopra.

Considerato che:

con nota prot. n. 10818 del 25/09/2025 l'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle D'Aosta, Servizi Territoriali Torino 2, ha richiesto alla Regione Piemonte parere in merito all'istanza, presentata dalla Sig.ra Musso Caterina, di acquisto per sconfinamento dell'area demaniale censita al Nuovo Catasto Terreni al foglio 9, mappale acque/parte, alle coerenze dei mappali 455, 959, 143 e 144 di proprietà dell'istante, in Comune di Piozzo (CN) – Località Castelletto 56;

con nota prot. n. 43032 del 30/09/2025 il Settore Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative ha richiesto al Settore Tecnico regionale - Cuneo della Direzione Opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile, trasporti e logistica il rilascio del parere di competenza relativo alla tutela della sicurezza idraulica, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico

dell'area di interesse;

con nota prot. n. 36293 del 05/08/2026, il Settore Tecnico regionale - Cuneo ha espresso, per quanto di relativa spettanza, il seguente parere:

«[...] In ordine alle competenze dello scrivente Settore per il rilascio del parere di competenza ai sensi della D.G.R. n. 60-9156 del 07 luglio 2008 e della D.G.R. n. 30-2231 del 22 giugno 2011, relativo alla tutela della sicurezza idraulica, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico, effettuato il sopralluogo per visionare lo stato di fatto dei luoghi in esame in data 22/07/2026, si relaziona quanto segue.

Come osservato in sede di sopralluogo, attualmente non si riscontra alcuna traccia morfologica del vecchio tracciato del corso d'acqua (canale irriguo "La Piozza"); il sedime di quest'ultimo risulta completamente oblitterato dal livellamento del terreno e occupato da una porzione di fabbricato e dalla pertinenza dell'abitazione (superficie complessiva 101 mq); le acque di scolo transitano attualmente nel tratto di canale posto a NW. Sulla base di quanto esposto, è possibile affermare che il tratto di sedime del corso d'acqua in questione ha perso qualsiasi funzione idraulica di generale interesse.

Pertanto, considerato che per quanto concerne gli aspetti tecnici legati alla tutela della sicurezza idraulica e dell'equilibrio geostatico e geomorfologico richiamati dalla D.G.R. 9-1773 del 3 novembre 2025, l'area in oggetto richiesta in acquisto risulta:

- *attualmente già utilizzata dall'istante come pertinenza degli immobili di proprietà;*
- *avendo perso qualunque funzionalità idraulica, l'area non ha più alcuna attitudine alle finalità di uso pubblico, per quanto concerne chiaramente gli aspetti idraulici;*
- *ai sensi dell'art. 5 della legge 37/94, viene assicurato il rispetto dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati;*

il Settore scrivente, per quanto di competenza, esprime parere favorevole in ordine alla richiesta di sconfinamento in questione».

Ritenuto di poter procedere con il rilascio del parere unico regionale favorevole alla vendita dell'area del demanio idrico oggetto di richiesta, essendo non ostative le valutazioni sulla compatibilità idraulica e sulla tutela dell'equilibrio geostatico e geomorfologico.

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della D.G.R. 25/01/2024, n. 8-8111.

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 25/01/2024, n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto trattasi dell'espressione del parere unico regionale, di natura endoprocedimentale, in ordine ad un procedimento di vendita per sconfinamento avviato dall'Agenzia del Demanio.

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Decreto legge n. 143/2003, convertito in legge n. 212/2003, art. 5 bis;
- D.G.R. 03/11/2025, n. 9-1773;

DETERMINA

di esprimere parere favorevole alla vendita dell'area del demanio idrico censita al Nuovo Catasto

Terreni al foglio 9, mappale acque/parte, alle coerenze dei mappali 455, 959, 143 e 144 di proprietà dell'istante, in Comune di Piozzo (CN) – Località Castelletto 56;

di inviare all'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Piemonte e Valle d'Aosta – Servizi Territoriali Torino 2, copia del parere citato in premessa.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 1971 come novellato dal d.l. 19/2026 convertito in l. 50/2026, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario (o al T.R.A.P. per le materie di cui al R.D. 1775/1933) per la tutela dei diritti soggettivi, entro i termini di prescrizione previsti dalla legge.

LA DIRIGENTE (A1801C - Coordinamento giuridico-legislativo e attività tecnico-amministrative)

Firmato digitalmente da Silvia Riva